



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.1.2021
COM(2021) 31 final

2021/0017 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/XXX per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. Il Consiglio ha convenuto che dovrebbero essere fissati TAC provvisori per gli stock condivisi con i paesi terzi fino a quando non saranno state concluse tali consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'UE e degli obblighi internazionali o, qualora non possano essere concluse positivamente, fino a quando il Consiglio non avrà fissato TAC unilaterali per l'UE nel 2021.

I TAC provvisori mirano a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili nell'UE. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione delle possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali e all'esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell'UE e ai pareri scientifici. In linea generale esse dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. La quota dell'Unione di tali possibilità di pesca è stata calcolata in base al principio della stabilità relativa e alle preferenze dell'Aia. Tale criterio non pregiudica l'approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi internazionali. Per un numero molto limitato di casi (per alcuni TAC di sgombro, melù e suri/sugarelli) è stato deciso che debba essere utilizzata una percentuale diversa laddove gli stock siano pescati prevalentemente all'inizio dell'anno.

I dati sulle catture mensili comunicati in passato alla Commissione indicano che alcuni altri stock pelagici e demersali sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno. Pertanto sulla base di tali dati sulle catture e conformemente ai pareri scientifici è opportuno stabilire TAC corrispondenti a una percentuale più elevata della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020, se ciò non pregiudica l'approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi e/o consultazioni internazionali.

Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. L'adozione del regolamento del Consiglio corrispondente è prevista a metà gennaio 2021 con procedura scritta. La pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale avviene di norma entro la fine di gennaio. In questa fase non è quindi possibile inserire il riferimento preciso al regolamento del Consiglio che sarà modificato.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono coerenti con la normativa dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP e nei pertinenti piani pluriennali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per la fissazione delle possibilità di pesca, la proposta tiene conto delle osservazioni formulate nel corso dell'anno dai portatori di interessi, dai consigli consultivi, dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni dei pescatori e dalle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici¹ del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

¹ <http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx>

5. ALTRI ELEMENTI

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2021/XXX del Consiglio² come descritto nel prosieguo. I TAC che le flotte pescherecce dell'Unione pescano prevalentemente all'inizio dell'anno e per i quali è possibile fissare TAC provvisori corrispondenti a una percentuale più elevata applicando un'eccezione all'approccio generale (25 % del TAC fissato per il 2020), se ciò non pregiudica l'esito dei negoziati e/o consultazioni internazionali, sono elencati nella tabella seguente:

TAC	Percentuale dei contingenti 2020 usata come base per fissare il TAC provvisorio
Scampo nel Porcupine Bank	55 %
Sogliola nella zona 7d (Manica orientale)	40 %
Passera di mare nelle zone 7d e 7e (Manica)	45 %
Razza ondulata nelle zone 7d e 7e (Manica)	60 %
Merlano nella zona 7b-k (Mar Celtico)	40 %
Merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2	50 %
TAC per il melù	70 %
Aringa atlantico-scandinava (sottozone 1 e 2)	85 %

Per stabilire l'elenco degli stock per i quali dovrebbe applicarsi una percentuale superiore al 25 %, la Commissione si è basata sulle richieste degli Stati membri e ha analizzato l'utilizzo del contingente da parte dello Stato membro interessato nel primo trimestre dell'ultimo triennio (2018-2020). La Commissione ha inoltre confrontato i TAC aumentati con i potenziali TAC definitivi. Fatte salve le imminenti consultazioni con i paesi terzi, questi potenziali TAC definitivi sono stati calcolati sulla base dei pareri scientifici (nei casi indicati nel regolamento di base o nel pertinente piano pluriennale per l'MSY, e negli altri casi sulla base dell'approccio precauzionale) e tenendo conto delle quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (TCA).

² COM(2020)668 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Sulla base dell'analisi di tutti questi elementi si conclude che le richieste degli Stati membri di aumentare i TAC provvisori sono giustificate in quanto conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'UE e al TCA. Tali aumenti consentiranno ai pescherecci dell'UE di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/XXX per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento e che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
- (3) È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, conformemente al quadro normativo della PCP, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (4) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione numerosi stock sono diventati stock condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito, consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell'Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché le summenzionate consultazioni non sono ancora state concluse, è opportuno che il

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Consiglio, nel pieno rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e della loro sovranità e giurisdizione, stabilisca i TAC provvisori da pescare nelle acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso ai pescherecci dell'Unione.

- (5) Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. Il Consiglio ha convenuto che dovrebbero essere fissati TAC provvisori per gli stock condivisi con i paesi terzi fino a quando non saranno state concluse tali consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'UE e degli obblighi internazionali o, qualora non possano essere concluse positivamente, fino a quando il Consiglio non avrà fissato TAC unilaterali per l'UE nel 2021.
- (6) I TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2021/XXX che rispecchia l'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio mirano a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili nell'UE. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione delle possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali e all'esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell'UE e ai pareri scientifici. In linea generale esse corrispondono al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tuttavia in un numero limitatissimo di casi è opportuno utilizzare una percentuale diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno. Tale approccio non pregiudica le quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito⁴, che saranno utilizzate per fissare i TAC definitivi.
- (7) L'elenco degli stock ai quali è opportuno applicare una percentuale superiore al 25 % dovrebbe basarsi sull'analisi dell'utilizzo dei contingenti nel primo trimestre dell'ultimo triennio (2018-2020) da parte degli Stati membri che hanno chiesto un TAC provvisorio più elevato. I TAC provvisori non dovrebbero superare i potenziali TAC definitivi che, fatte salve le imminenti consultazioni con i paesi terzi, sono stati valutati conformemente ai pareri scientifici e tenendo conto delle quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'UE e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell'UE di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.
- (8) I dati sulle catture mensili comunicati in passato alla Commissione indicano che alcuni altri stock pelagici e demersali sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno. Pertanto sulla base di tali dati sulle catture e conformemente ai pareri scientifici è opportuno stabilire per i TAC corrispondenti una percentuale più elevata rispetto alla quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2021, fatto salvo l'approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi e/o consultazioni internazionali.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/XXX.
- (10) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/XXX si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per tali motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2021/XXX

Il regolamento (UE) 2021/XXX è così modificato:

- (a) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento;
- (b) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente